

CNA  
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

OSSERVATORIO  
NAZIONALE SUI  
SERVIZI DI  
ARCHITETTURA E  
INGEGNERIA

CONFERENZA NAZIONALE DEGLI  
ORDINI DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

CIG:

ORDINE CHE COMPILA LA CHECKLIST:  
onsai.torino

Stazione appaltante: Comune di Chieri (TO)

RUP: Ing. Andrea Verucchi

Recapiti RUP (mail/ fax/...): tel.: 011.94281 - 011.9428.308 Fax: 011.9428.364 E- mail:  
lavoripubblici@comune.chieri.to.it

Oggetto del bando: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE  
DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO  
ED ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' COORDINAMENTO DELLA  
SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI  
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAVOUR E INCROCIO VIA VITTORIO EMANUELE II CON  
VIA PALAZZO DI CITTA'

Importo stimato del Servizio in affidamento: €  
96.058,47  
Importo dei lavori € 630.000,00

Procedura di affidamento: Procedura negoziata

Termine per presentazione offerta: 11 dicembre  
2017

Criterio affidamento: Offerta economicamente  
più vantaggiosa

**2) L'importo a base di gara del servizio **NON** è stato calcolato correttamente, adottando il c.d. "Decreto Parametri".**

L'art.24 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, per il calcolo dell'importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria, rende facoltativo rende obbligatorio, per le stazioni appaltanti, il ricorso al cosiddetto "decreto parametri" (oggi il DM 17/06/2016) specificando:

*I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.*

Analogamente l'ANAC, con le Linee Guida n. 1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, approvate con delibera n. 973/2016 (Capitolo III Punti 2.1 e 2.2), ha precisato che:

*2.1 "... al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016..."*

*2.2 "Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi..."*

**3) **NON** Sono state correttamente indicate le categorie delle singole opere.**

In merito al tema dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti in una gara per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria, con le Linee Guida n °1 approvate con delibera 973/2016, l'ANAC precisa che :  
*"... si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile: (i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida".*

**14) Se previsto il ricorso al requisito del fatturato minimo, la scelta **NON** è adeguatamente motivata.**

L'art. 83, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs.50/2016 stabilisce che **"... La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. "** Tale prescrizione viene ripresa dall'ANAC con le Linee Guida n.1 sui S.A.I., approvate con delibera n.973/2016- Capitolo IV punto 2.2.1 capoverso 3.

Inoltre, al comma 4 lettera c) del medesimo art. 83 è previsto che il requisito del fatturato possa essere sostituito da **"un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali"**, così come specificato dall'ANAC al punto 2.2.2.1.lettera a) dello stesso Capitolo IV, che chiarisce: **"Le stazioni appaltanti possono anche valutare, in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria di richiedere un "livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare, così come consentito dall'art. 83, comma 4, lett. c) del Codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima, lettera a)."**

**24) NON è previsto il ricorso a formule calmieranti dei ribassi.**

Tra le misure da adottare nella redazione dei bandi per gli affidamenti di S.A.I. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzate a garantire la qualità delle prestazioni professionali, vi sono anche quelle di cui alle Linee Guida ANAC n. 1, approvate con delibera n. 973/2016 - Capitolo VI , paragrafo 1.7.3, con le quali viene previsto il ricorso a **formule bilineari con l'obiettivo di ridurre i ribassi**.

Il tema della "formula bilineare" viene ripreso e sviluppato dalle Linee Guida ANAC n.2 sull'OEPV, approvate con la delibera n.1005/2016 (Capitolo IV capoverso n °8).